



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

**Sezione A**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi	pres.
dott. Claudio Marangoni	giud. rel.
dott. Pierluigi Perrotti	giud.

ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. 41283 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011  
vertente

**TRA**

INTERNATIONAL s.r.l., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.ta in Milano, via Morosini 12, presso lo studio dell'avv. Giuliano DE RUBERTIS, che la  
rappresenta e difende unitamente all'avv. Giuseppe Carlo SATTA del Foro di Tempio Pausania;

- opponente -

**E**

SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI, in persona del legale rappr.te *pro tempore*;



elett. dom.to in Corsico (Milano), piazzale della Pianta 8, presso lo studio del procuratore avv. Guido MALBERTI che lai rappresenta e difende;

- opposto -

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo.

### CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.10.2014 i procuratori delle parti così concludevano:

per l'opponente: "In via preliminare e pregiudiziale:

1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo n. 13541/2011 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto, dichiarando invece territorialmente competente il Tribunale di Roma- sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale;

2) non concedere e comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 13541/2011 non ricorrendone i presupposti di legge;

nel merito:

3) accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 13541/2011 illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo, o annullarlo, o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;

4) accertare e dichiarare che SCF Consorzio Fonografici ed International s.r.l. non hanno stipulato alcun contratto, non è tra loro sorta alcuna obbligazione e che International s.r.l. nulla deve a nessun titolo a SCF Consorzio Fonografici per i motivi tutti esposti in narrativa; per l'effetto revocare, annullare, o dichiarare nullo e comunque privo di giuridico effetto il decreto ingiuntivo n. 13541/2011 emesso dal Tribunale di Milano qui opposto;

in ogni caso:



5) concedere all'attrice il favore integrale di spese competenze ed onorari di causa.”

Per l'opposta: “In via preliminare:

- rigettare l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da International s.r.l. e conseguentemente accertare e dichiarare la competenza del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa (già Proprietà industriale ed intellettuale);

- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;

in via istruttoria:

- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo del giudizio, secondo quanto previsto dagli artt. 183 e 184 c.p.c.;

in via principale:

- respingere tutte le domande attoree e confermare il decreto ingiuntivo opposto;

in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attrice opponente al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 11.386,23, oltre agli interessi così come indicati nel decreto ingiuntivo, oppure nella maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.;

in ogni caso:

- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”

### **FATTO E DIRITTO**

1. INTERNATIONAL s.r.l. ha proposto rituale opposizione al decreto ingiuntivo n. 13541/11 emesso da questo Tribunale in favore di SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI per l'importo di € 11.386,00 oltre interessi e spese in ragione del mancato pagamento di una serie di fatture emesse nel periodo



2010/11 a titolo di compensi dovuti ai sensi dell'art. 73 L.A. per l'utilizzazione di fonogrammi nell'ambito dell'attività di radiodiffusione svolta dall'opponente.

A sostegno dell'opposizione INTERNATIONAL s.r.l. ha dedotto l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria in ragione della natura extracontrattuale della responsabilità dedotta dalla controparte – non risultando intercorso tra le parti alcun contratto - con conseguente applicabilità del foro di cui all'art. 20 c.p.c. in relazione al luogo in cui l'illecito sarebbe stato commesso, e cioè in Olbia ove la società ha sede cui corrisponde la competenza della Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma.

In ogni caso SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI sarebbe priva di legittimazione attiva, in quanto nessun rapporto contrattuale si sarebbe instaurato tra le parti né alcuna prova avrebbe fornito circa la sua qualità di rappresentante o di mandatario dei titolari dei diritti; l'emissione delle fatture sarebbe priva di fondamento in assenza di un contratto tra le parti, nemmeno prodotto in atti dall'opposta; gli importi dedotti nelle fatture non sono ricollegabili all'uno o all'altro dei titoli che dovrebbero giustificare la corresponsione (contrattuale o normativo); comunque non sarebbe stata provata l'avvenuta utilizzazione e in che misura da parte di RADIOSTAR s.r.l. del materiale fonografico soggetto all'obbligo di corresponsione dei compensi richiesti.

Si è costituita nel giudizio di opposizione SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI, rilevando che l'opponente INTERNATIONAL s.r.l. svolge l'attività di produzione e trasmissione di programmi radiofonici tramite l'emittente *Radio Internazionale Costa Smeralda* e che dall'esame del suo palinsesto è agevole rilevare l'utilizzazione del repertorio musicale dei produttori fonografici di cui SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI è mandataria.

Affermava che in data 28.5.2010 aveva contattato l'opponente invitandola al versamento dei diritti connessi in via forfetaria rispetto al pregresso uso eseguito senza versamento alcuno, ma che le fatture ed il contratto trasmessi erano stati ad essa restituiti.



Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, ha rilevato che l'attività di controparte non potrebbe considerarsi quale illecito bensì soggetta al pagamento dei diritti connessi all'utilizzazione dei brani trasmessi e dunque, trattandosi di obbligazione contrattuale, il decreto ingiuntivo sarebbe stato dunque correttamente emesso da questo Tribunale, competente in relazione al domicilio del creditore. Peraltro, anche ove si trattasse di illecito aquiliano la competenza sarebbe radicabile presso il medesimo foro utilizzato in ragione del luogo in cui si sarebbe verificato l'evento dannoso, e cioè per l'intrinseca diffusività della condotta ancora presso la sede dell'opposta.

Ha rivendicato la sua qualità di consorzio tra i produttori fonografici, che provvede alla gestione dei diritti ad essi propri come da statuto; ha richiamato gli artt. 72 e 73 L.A. e il d.p.c.m. 1.9.1975 quanto alla determinazione *ex lege* degli importi dovuti dagli utilizzatori dei fonogrammi ed i criteri in concreto adottati dall'opposta per il calcolo degli stessi in relazione all'attività svolta dalla controparte pur concordando con l'opponente circa la mancanza nel caso di specie di un accordo intercorso tra le parti.

Ha dunque chiesto il rigetto dell'opposizione o, in via subordinata, la condanna di controparte al pagamento delle somme ingiunte o a quello ritenuto di giustizia.

2. E' pacifico in atti e tra le parti che tra di esse non sia mai stato sottoscritto alcun contratto regolante il pagamento dei compensi per i diritti connessi dei produttori fonografici in questione.

Deve rammentarsi che l'art. 73 L.A. prevede espressamente in capo al produttore fonografico la titolarità di un diritto al compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi mediante la diffusione radiofonica che appare integrare la sussistenza di un obbligo *ex lege* alla corresponsione di tali diritti la cui violazione non pare determinare in effetti un illecito extracontrattuale posto che l'art. 72 L.A. non subordina all'autorizzazione del produttore fonografico anche la mera diffusione del fonogramma.



In tale contesto la misura del compenso dovuto è stata rinviata dal legislatore alla norma regolamentare, in base alla quale è stato emesso il d.c.p.m. 1.9.1975 che regola tuttora tale profilo, salvo accordo tra le parti.

L'eccezione di incompetenza territoriale deve dunque essere respinta in base all'esclusione della rilevanza del foro relativo alle obbligazioni di risarcimento danni che è l'unico profilo sollevato dalla parte opponente, di per sé solo dunque inidoneo a dare valido fondamento all'eccezione proposta in ragione della necessità che detta eccezione sia svolta in relazione a tutti i possibili fori concorrenti (v. da ultimo Cass. 3539/14).

In effetti parte opponente ha ommesso di considerare sia il foro relativo alla sussistenza di un'obbligazione di pagamento *ex lege* che di dare conto anche rispetto al profilo risarcitorio da essa dedotto della rilevanza della diffusività della condotta ai fini della determinazione del luogo di effettiva verifica dell'evento di danno.

3. Quanto al merito delle pretese creditorie svolte dall'opposta, ritiene il Collegio che il quadro complessivo della produzione documentale offerta sia idoneo a dimostrarne la fondatezza.

In primo luogo deve rilevarsi che SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI ha prodotto all'udienza del 22.11.2011 sia il suo statuto che i mandati ricevuti dagli aderenti al consorzio, e cioè oltre 270 produttori fonografici, evidentemente rappresentativi di una quota estremamente vicina alla totalità dei fonogrammi quotidianamente diffusi dalle emittenti radiofoniche (come è rimasto confermato dallo specifico esame tecnico eseguito in altra causa da questo Tribunale, complesso accertamento in tale occasione eseguito a mezzo CTU: v. sentenza Tribunale Milano n. 3930/15).

Da tale oggettiva constatazione della estrema rilevanza della quantità di fonogrammi i cui diritti *ex art.* 73 L.A. risultano gestiti da SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI e dalla considerazione del considerevole tempo di programmazione musicale che la stessa INTERNATIONAL s.r.l. attesta nella sua comunicazione promozionale a mezzo *web* (v. doc. 2 fasc. SCF) appare dunque del tutto evidente



l'effettiva utilizzazione da parte dell'opponente di fonogrammi riconducibili ai mandati di cui il consorzio è titolare.

D'altra parte la stessa opponente, sia pure mediante un'analisi a campione, ha provveduto a redigere uno schema che dimostra che i brani menzionati nelle pagine *web* dell'opponente corrispondono effettivamente nella loro totalità a produttori fonografici che hanno conferito il loro mandato a SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI (v. doc. 10 fasc. SCF).

Né peraltro parte opponente – a fronte di tali innegabili e consistenti elementi che sostengono la posizione di SCF – ha fornito elementi concreti tali da poter efficacemente incrinare o contrastare il quadro così fornito.

Del tutto irrilevanti risultano infatti i documenti depositati dall'opponente, secondo la quale erano le stesse case fonografiche che avrebbero concesso il diritto di diffusione dei brani musicali di cui esse avevano trasmesso via *mail* i relativi *link* per il *download* gratuito (v. docc. da 3 a 14 fasc. opponente).

Nessuna autorizzazione alla diffusione gratuita di detti brani è evidentemente rilevabile nei documenti menzionati, che si limitano a segnalare i nuovi brani da esse pubblicati e a consentirne la disponibilità alle emittenti commerciali a fini evidentemente promozionali. I compensi reclamati dall'opposta si riferiscono alla diffusione a mezzo radiofonico di tali brani, attività che non necessita in sé di autorizzazione alcuna ma che determina l'onere di corresponsione dei diritti connessi di cui all'art. 73 L.A.

4. La questione dunque si sposta piuttosto sull'effettiva entità dei compensi richiesti da SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI e della loro pertinenza all'attività dell'emittente radiofonica gestita da INTERNATIONAL s.r.l.

Il quadro documentale ed i criteri di calcolo che sono stati chiariti dall'opposta in corso di causa risultano idonei a sostenere, a parere del Collegio, anche la debenza da parte dell'opposta delle specifiche somme oggetto delle fatture emessa a suo carico.



E' opportuno rammentare in via preliminare che il comma 2 dell'art. 73 L.A. rimanda la determinazione della misura del compenso dovuta per l'utilizzazione dei fonogrammi a scopo di lucro – nonché la determinazione delle quote di ripartizione tra il produttore fonografico e gli interpreti/esecutori – alle norme regolamentari e che a sua volta l'art. 23 R.D. 1369/42 prevede che detta determinazione sia eseguita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, precisando altresì che la determinazione così eseguita sarà applicabile *“in quanto non diversamente stabilito tra le parti”*.

Tale previsione è stata attuata mediante l'emanazione del DPCM 1.9.1975 e del DCPM 15.7.1976.

In particolare il DPCM 1.9.1975 ha stabilito che, in difetto di diversi accordi tra le parti, la misura del compenso per l'utilizzazione diretta del disco o di analogo apparecchio dovuto al produttore ai sensi dell'art. 73 L.A. *“è commisurata al 2% degli incassi lordi o delle quote di incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione”*

Come già ritenuto da questo Tribunale (sentenza n. 9164/12) la possibilità di discostarsi rispetto a tali valori è riservata in via esclusiva all'autonomia negoziale delle parti ed anzi appare essere verosimilmente la fonte privilegiata dal legislatore per la regolamentazione di tali interessi, in quanto solo le parti possono bilanciare nel modo economicamente più conveniente per i rispettivi interessi ogni aspetto effettivamente rilevante di tale determinazione, che può comprendere in tale bilanciamento da una parte ad esempio la convenienza a fissare compensi forfettari – che escludono la necessità di dare luogo a complesse verifiche sui fonogrammi trasmessi, sulla titolarità degli stessi, sui tempi effettivi di diffusione ecc. – e dall'altra a far risaltare specifiche componenti economiche e di mercato in teoria influenti sulla realtà imprenditoriale di tale particolare settore economico.

La documentazione versata in atti da SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI dimostra che i compensi richiesti mediante il decreto ingiuntivo opposto sono stati determinati in misura inferiore rispetto a





quanto previsto dalla regolamentazione innanzi menzionata, tenuto conto degli incassi lordi dell'emittente come desumibili dai bilanci dell'opposta prodotti in atti per gli anni dal 2006 al 2010.

Se appare sostanzialmente corretto in via generale il riferimento alla totalità di tali incassi lordi – attesa l'importanza assolutamente preponderante che assume nella programmazione quotidiana di un'emittente commerciale e in ogni singolo programma trasmesso la parte musicale consistente nella diffusione, anche come sottofondo od intermezzo del parlato, di brani musicali di successo – va rilevato che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto appare significativamente minore rispetto a quello determinabile secondo i criteri stabiliti dal DPCM 1.9.1975, così di fatto risultando assorbite anche eventuali (e comunque del tutto marginali) utilizzazioni di fonogrammi risalenti a produttori fonografici non associati all'opposta.

Ciò appare dunque del tutto idoneo a confermare anche la congruità delle somme oggetto di ingiunzione.

6. L'opposizione deve dunque essere integralmente respinta.

Alla soccombenza segue la condanna di INTERNATIONAL s.r.l. al rimborso in favore di SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI delle spese della fase di opposizione – che si aggiungono a quelle già liquidate nel decreto opposto – nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- 1) respinge l'opposizione proposta da INTERNATIONAL s.r.l. nei confronti di SCF – CONSORZIO FONOGRAFICI avverso il decreto ingiuntivo n. 13541/11;
- 2) condanna parte opponente al rimborso delle spese del giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidate nella misura di € 4.500,00 per compensi oltre spese generali ed oneri di legge, da aggiungersi alle spese già liquidate nel decreto opposto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8.1.2015.



Il Giudice estensore

Claudio Marangoni

Il Presidente

Marina Tavassi

